*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 286**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 7 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2000, n. **360.**

**Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*, del numero I), le parole: «da un numero di delegati nominati in sede regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dai presidenti dei comitati locali»;

*b)* alla fine della lettera *b)*, del numero II), il punto è sostituito dal punto e virgola, e dopo la medesima lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «*b-bis)* dai comitati locali».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3714):

Presentato dal Ministro della sanità (BINDI) il 16 maggio 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 9 giugno 1997 con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 25 giugno 1997, l'8 marzo 2000, il 30 maggio 2000 ed il 5 luglio 2000.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 20 settembre 2000.

Esaminato dalla XII commissione, in sede redigente, il 26 e 28 settembre 2000.

Presentazione del testo degli articoli annunciati il 20 settembre 2000 (atto n. 3714 - A/RED - relatore on. LUMIA).

Esaminato in aula ed approvato il 19 ottobre 2000.

*Senato della Repubblica* (atto n. 4850):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 25 ottobre 2000 con parere della 1ª commissione.

Esaminato ed approvato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, l'8 novembre 2000.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri:

1. Principio volontaristico nel senso che la qualità di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

2. Compiti:

*a)* contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

*b)* disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

*c)* organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

*d)* diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale è informata.

L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:

I. un'organizzazione centrale composta:

*a)* dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

*b)* dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e *dai presidenti dei comitati sociali*;

*c)* dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa.

Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale;

*d)* dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti;

II. un'organizzazione periferica costituita:

*a)* dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;

*b)* dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia;

*b-bis) dai comitati locali.*

4. Gratuità delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.».

**00G0412**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. **361.**

**Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il

Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2.

*Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo*

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3.

*Registro delle persone giuridiche*

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4.

*Iscrizioni nel registro*

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5.

*Decentramento amministrativo*

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Art. 6.

*Estinzione della persona giuridica*

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7.

*Competenze delle regioni e delle province autonome*

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

*Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione*

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 9.

*Norme speciali*

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

Art. 10.

*Norme finali e transitorie*

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11.

*Abrogazioni*

1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* articolo 12 del codice civile;

*b)* articolo 16, terzo comma, del codice civile;

*c)* articolo 27, terzo comma, del codice civile;

*d)* articoli 33 e 34, del codice civile;

*e)* articolo 35, limitatamente alle parole: «dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice»;

*f)* articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000*
*Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è sato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

*a)* semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

*b)* riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

*c)* regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

*d)* riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

*e)* semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*f)* trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

*g)* individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

*g-bis)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

*g-ter)* soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

*g-quater)* adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

*g-quinquies)* soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

*g-sexies)* regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

*g-septies)* adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposi-

zioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

*a)* sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

*b)* composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

*c)* interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

*d)* procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

*e)* procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1

*(Omissis).*

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;

disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;

legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;

regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;

regio-decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65, e successive modificazioni».

— Il titolo II del codice civile reca:

«TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE»

Il capo I e capo II del titolo II del codice civile recano:

«Capo I

*Disposizioni generali*

Capo II

*Delle associazioni e delle fondazioni».*

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».

— Il capo I reca:

«Capo I

*Disposizioni di attuazione*».

— La sezione I reca:

«SEZIONE I

*Disposizioni relative al libro I*».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

«Art. 6 *(Scambio di dati e informazioni).* — 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 21, secondo comma, del codice civile:

«Art. 21 *(Deliberazioni dell'assemblea).*

*(Omissis).*

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti».

*Note all'art. 5:*

— Il libro I del codice civile reca: «Delle persone e della famiglia».

— Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'art. 27 del codice civile, come modificato dal regolamento qui pubblicato.

«Art. 27 *(Estinzione della persona giuridica).* — Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare».

— Si riporta il testo dell'art. 11, delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318:

«Art. 11 *(Persone giuridiche pubbliche).* — Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale».

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

«Art. 14 *(Persone giuridiche private).* — È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione».

*Nota all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'art. 35 del codice civile, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 35 *(Disposizione penale).* Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire un milione».

*Note all'art. 9:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»:

«Art. 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto di poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'art. 3 delle presenti norme».

— Si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione:

«I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

— Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile vedi note all'art. 5.

*Note all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 16 del codice civile, come modificato del regolamento qui pubblicato:

«Art. 16 *(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).* — L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione».

— Si riporta il testo dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 20. — Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche».

**00G0410**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. **362.**

**Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Personale volontario*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

*a)* vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati «vigili volontari a domanda»;

*b)* ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati «vigili volontari ex ausiliari di leva».

3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 2.

*Elenchi del personale volontario*

1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B:

*a)* nell'elenco A è iscritto il personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale;

*b)* nell'elenco B è iscritto il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 3.

*Qualifiche*

1. Per il personale volontario iscritto nell'elenco A è prevista la qualifica unica di vigile volontario.

2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche:

*a)* funzionario tecnico antincendi volontario;

*b)* capo reparto volontario;

*c)* capo squadra volontario;

*d)* vigile volontario.

3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

*Contingente del personale volontario*

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 2 è determinato come segue:

*a)* un funzionario tecnico antincendi volontario;

*b)* un capo reparto volontario;

*c)* quattro capi squadra volontari;

*d)* almeno dieci vigili volontari.

*Capo II*

RECLUTAMENTO

Art. 5.

*Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari*

1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana;

*b)* laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;

*c)* patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

*d)* idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

*e)* età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;

*f)* residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

*g)* godimento dei diritti politici;

*h)* non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

*i)* possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*j)* posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*. In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo.

3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza.

4. Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione, ai fini del reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6.

*Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari*

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana;

*b)* diploma di istruzione secondaria di primo grado;

*c)* specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio d'istituto;

*d)* patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

*e)* idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

*f)* età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

*g)* residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

*h)* godimento dei diritti politici;

*i)* non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

*j)* possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*k)* posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco B, conservando l'anzianità conseguita.

3. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza, se intendano prestare la propria attività per le esigenze operative del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.

4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facoltà di optare per l'iscrizione nell'elenco B.

5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza di detto requisito il capo distaccamento deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilità di impiego effettivo nel servizio istituzionale.

Art. 7.

*Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, del personale permanente cessato volontariamente dal servizio*

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresì, essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono, altresì, essere reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera *e)*, e 6, comma 1, lettera *f)*.

Art. 8.

*Incompatibilità*

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

*a)* il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*b)* il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica;

*c)* coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso società ed imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi.

Art. 9.

*Corsi di formazione del personale volontario*

1. I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari a domanda, iscritti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. È facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinerà la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

2. I funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto e i capi squadra volontari possono partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

3. Il personale volontario impiegato per corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, il cui periodo di impiego giornaliero è superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 10.

*Corsi periodici di addestramento del personale volontario*

1. Il personale volontario iscrito nell'elenco A è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del comandante.

2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B è tenuto all'addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento.

3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari.

4. Ai fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 11.

*Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario*

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

2. L'incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, è conferito dal competente comandante provinciale, con formale provvedimento, al personale volontario iscritto nell'elenco B, con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

Art. 12.

*Tessera di riconoscimento*

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.

*Capo III*

AVANZAMENTO

Art. 13.

*Conferimento della qualifica di capo reparto volontario*

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contigente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che siano iscritti nell'elenco B con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.

Art. 14.

*Conferimento della qualifica di capo squadra volontario*

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, che abbiano presentato istanza di avanzamento ed abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.

Art. 15.

*Commissioni esaminatrici*

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima.

2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.

Art. 16.

*Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento*

1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, dal personale con domicilio effettivo nel territorio del distaccamento per il quale concorre.

*Capo IV*

IMPIEGO

Art. 17.

*Modalità di impiego del personale volontario*

1. Il personale volontario iscritto nell'elenco A è richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione negli elenchi, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.

2. L'impiego del personale volontario iscritto nell'elenco B avviene:

*a)* nell'ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:

1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di appartenenza;

2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando provinciale;

*b)* al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

3. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.

4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano:

*a)* nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, autonomamente, su richiesta diretta di intervento di soccorso pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso, la direzione tecnica della squadra volontaria;

*b)* al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla direzione tecnica della componente volontaria.

Art. 18.

*Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso*

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

Art. 19.

*Cancellazione dagli elenchi del personale volontario*

1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:

*a)* decesso;

*b)* dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;

*c)* raggiungimento dei limiti di età;

*d)* incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

*e)* mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9 del presente decreto;

*f)* le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *c)* e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

*g)* sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*h)* sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 20.

*Ordinamento gerarchico*

1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità negli elenchi. A parità di anzianità di iscrizione, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Art. 21.

*Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario*

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Art. 22.

*Onorificenze*

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Art. 23.

*Vestiario ed equipaggiamento*

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Art. 24.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e secondo ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi del personale volontario, è inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario.

2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto volontario nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 4 per ciascun distaccamento.

3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e trasferito, per cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario, è iscritto presso la nuova sede di servizio volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 4 per le relative qualifiche, conservando l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse,

5. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 25.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le norme contenute nella parte II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000*
*Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 6*

TABELLA I
prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *d)*

## REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

*a)* sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

*b)* statura non inferiore a metri 1,62;

*c)* peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

$$I.M.C. = p/(h \times h)$$

I.M.C. = indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

*d)* normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

*e)* normalità del campo visivo e della motilità oculare;

*f)* acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, *visus* naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti;

per il profilo di funzionario tecnico antincendi volontario, *visus* naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

*g)* percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

*h)* apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché l'ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità;

*i)* la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

*j)* le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

*k)* l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

*l)* le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

*m)* la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

*n)* la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterolonghi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità;

*o)* le infermità ed imperfezione degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare, di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

*p)* le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevante alterazioni strutturali o funzionali; ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

*q)* i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

*r)* le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

*s)* le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritardo attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sopraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori della pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza l'interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

*t)* le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disurbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

*u)* le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità organica, le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare, le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali tali da ostacolare o limitare la funzionale articolare;

*v)* le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo.e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, le infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

*w)* le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

*x)* le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

*y)* le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficenza anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

*z)* i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo prelievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica-clinica; le sindrome dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

*aa)* i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione o numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

*bb)* la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive integrazioni;

*cc)* lemicosi e le parassitosi clinicamente rilevabili che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

*dd)* le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio volontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.

---

TABELLA II
prevista dall'art. 14, comma 3

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA VOLONTARIO

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
la protezione civile;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
impianti tecnologici.

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:

il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
struttura del rapporto di lavoro;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
la protezione civile;
la pianificazione dell'emergenza;
le calamità naturali;
il rischio industriale;
la cartografia.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 13, comma terzo, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità) è il seguente:

«Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) è il seguente:

«Art. 17 *(Iscrizione a domanda nei quadri dei Vigili del fuoco)*. — 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.».

— Il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) reca:

«Art. 35 *(Disciplina per il personale volontario)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

*a)* censura inflitta per lievi trasgressioni;

*b)* sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*c)* radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

*a)* coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

*b)* coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto) reca:

«Art. 1 *(Incremento e ripianamento degli organici)*.

1. - 5. *(Omissis)*.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996:

«Art. 12. I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 1º ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidenze della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.».

«Art. 13. Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, numero 469 è abrogato.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 14. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 10. I servizi antincendi comprendono:

*a)* le scuole centrali;

*b)* il centro studi ed esperienze;

*c)* il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è ripartito in comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.

Possono essere istituiti ispettorati di zona per il coordinamento dei comandi provinciali.».

*Nota all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.».

*Nota all'art. 6:*

— Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi nelle note all'art. 5.

*Nota all'art. 9:*

— Si riporta il testo degli articoli 70, terzo comma e 71, della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessità.».

«Art. 71. Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì al trattamento di missione, nonché alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996.».

*Nota all'art. 10:*

— Per il testo dell'art. 70, terzo comma e 71 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art. 9.

*Nota all'art. 17:*

— Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 70. Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.».

*Note all'art. 19:*

— Si riporta il testo dell'art. 73 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 73. È esonerato dal servizio il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti.».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera *c)* e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 35 *(Disciplina per il personale volontario)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

*a)* e *b)* *(Omissis);*

*c)* radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

*a)* coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

*b)* coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.».

*Nota all'art. 21:*

— Per il testo dell'art. 70, quarto comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nota all'art. 17.

*Note all'art. 24:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 27 dicembre 1941, n. 1570:

«Art. 8. Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 16. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 13. La qualifica attribuita dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 409, al personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto, ruolo tecnico, del Corpo medesimo.».

— Per il testo dell'art. 71 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art. 9.

— Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 35 *(Disciplina per il personale volontario)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

*a)* censura inflitta per lievi trasgressioni;

*b)* sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*c)* radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

*a)* coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

*b)* coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.».

— L'art. 15 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996, sostituisce l'art. 71 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469, per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.

**00G0413**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2000, n. **363.**

**Attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante istituzione di un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato «TotoBingol».**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed, in particolare, l'articolo 6, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta formulata dal C.O.N.I. in merito all'istituzione di un nuovo gioco denominato «TotoBingol» con la nota prot. n. 2979 del 20 settembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal C.O.N.I. in ordine allo schema di regolamento formulato dall'Amministrazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali e di attuare un'ulteriore fonte di autofinanziamento del C.O.N.I. per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attraverso l'istituzione del predetto gioco denominato «TotoBingol»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-17013/UCL del 18 ottobre 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Istituzione di un nuovo concorso pronostici*

1. È istituito il concorso pronostici denominato «TotoBingol», collegato allo svolgimento delle partite di calcio tra squadre professionistiche, organizzate dal C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del medesimo Ente.

Art. 2.

*Organizzazione ed esercizio del gioco*

1. L'organizzazione, l'esercizio del concorso e la gestione dei relativi servizi sono riservati al C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, nonché del presente regolamento e del decreto di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

*Disciplina del gioco*

1. Il concorso pronostici «TotoBingol» consiste nel pronosticare, in unico contesto, a mezzo di apposite schede riferite alle prime sei partite di calcio, inserite in ordine progressivo nella schedina Totocalcio, con esclusione dell'eventuale posticipo serale, il minuto primo iniziato in cui sono stati segnati e convalidati dall'arbitro i primi quattro gol e gli ultimi tre gol.

2. In caso di insufficienza dei gol oppure in presenza di partite non valide a determinare la combinazione vincente, sono prese in considerazione le quattro partite della schedina Totocalcio, immediatamente successive a quelle indicate per la combinazione base. Qualora dette ultime partite non risultino utili per determinare categorie vincenti, l'intero montepremi sarà cumulato con quello del concorso successivo.

3. Con decreto dirigenziale sono approvate, sentite le proposte del C.O.N.I., le disposizioni attuative del gioco, concernenti le combinazioni vincenti, la stampa e distribuzione delle schedine, le modalità della raccolta, da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, i premi e la loro corresponsione, i rimborsi, i versamenti dell'imposta, degli aggi e delle quote di prelievo, nonché ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco. Il predetto decreto è emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato del concorso e dei relativi flussi finanziari.

Art. 4.

*Unità di gioco e montepremi*

1. La posta unitaria per ogni giocata è di L. 637. La giocata minima non può essere inferiore a due poste.

2. La somma da distribuire in premi in ogni concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, è il 38 per cento delle poste di cui al comma 1.

Art. 5.

*Imposta unica e quota destinata al C.O.N.I.*

1. L'imposta unica e la quota destinata al C.O.N.I., fissate dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vengono calcolate sul totale delle poste di cui all'articolo 4.

Art. 6.

*Pubblicità*

1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, sono esposti in ciascuna ricevitoria in cui si effettua la raccolta del gioco, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.

2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento del concorso è data notizia agli interessati mediante pubblicazione su apposito bollettino ufficiale e mediante affissione a norma del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 2000

*Il Ministro:* DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2000*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 157*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: «Disciplina delle attività di gioco» detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.

— Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6. — È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.

Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco».

— La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» e prevede, anche, all'art. 16, la possibilità di introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze, l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle organizzate dal C.O.N.I.

— Il testo del comma 1 dell'art. 16 è il seguente:

«1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

*Note all'art. 2:*

— Il titolo del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è riportato nelle note alle premesse.

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è riportato nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi» è il seguente:

«Art. 21 *(Norma di copertura a norma dell'art. 1, comma 1, lettera* o), *della legge di delega)*. — 1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), la quota destinata allo stesso Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento.

2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato.».

**00G0415**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 novembre 2000.

**Istituzione delle distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza.**

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, che prevede l'individuazione, nell'ambito di ciascuna delle due fasce in cui si articola il ruolo unico della dirigenza, di distinte sezioni per l'iscrizione dei dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale è stato istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio, in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;

Effettuata in collaborazione con le amministrazioni interessate la ricognizione delle professionalità già previste nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, sulla base dei criteri indicati dall' art. 2, comma 3, e dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

Ritenuto di procedere alla istituzione delle distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza ed alla contestuale iscrizione presso le stesse dei dirigenti, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

Decreta:

### Art. 1.
*Istituzione delle distinte sezioni*

1. In attuazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono istituite, nell'ambito delle rispettive fasce del ruolo unico della dirigenza, le distinte sezioni per l'inserimento dei dirigenti in possesso di specifiche professionalità, individuate in ordine alfabetico nelle allegate tabelle *A* e *B*, che formano parte integrante del presente decreto.

2. Le distinte sezioni rappresentano una specificazione in senso tecnico-professionale del ruolo unico. L'inserimento dei dirigenti nelle medesime ha esclusivamente finalità di certificazione delle professionalità possedute.

### Art. 2.
*Criteri di iscrizione alle distinte sezioni*

1. Alle sezioni individuate, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono iscritti i dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico sulla base dei seguenti criteri:

*a)* provenienza dai soppressi ruoli professionali delle amministrazioni del ruolo unico;

*b)* reclutamento in ragione di specifiche professionalità tecniche, accertate mediante il superamento di prove tecnico selettive espressamente previste nei relativi bandi di concorso;

*c)* svolgimento di funzioni amministrative riconosciute dal diritto internazionale, atte a tutelare i cittadini e gli interessi italiani all'estero, ivi compresi gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

### Art. 3.
*Ambito di applicazione*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatta salva la facoltà di attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993, sono prioritariamente tenute a valutare, all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali per i quali sia richiesta specifica professionalità, il personale dirigenziale iscritto alle distinte sezioni del ruolo unico concernenti le relative professionalità.

2. I dirigenti iscritti presso una distinta sezione del ruolo unico, a cui non sia stato conferito alcun incarico in relazione alla specifica professionalità posseduta, e che risultino a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, possono essere chiamati a svolgere altri incarichi per i quali non sia espressamente richiesto dall'ordinamento alcuno specifico requisito tecnico.

### Art. 4.
*Revisione periodica*

1. Al fine di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificità tecniche dei dirigenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, la definizione delle sezioni di prima e seconda fascia del ruolo unico è soggetta a revisione

biennale. Si procede comunque a revisione nei casi di modifiche normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la materia.

Art. 5.

*Modalità di iscrizione alle distinte sezioni*

1. In sede di prima attuazione ogni amministrazione è tenuta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio del ruolo unico, i nominativi dei dirigenti da collocare nelle distinte sezioni, ai sensi dei criteri di cui all'art. 2, specificando, per ogni dirigente la relativa sezione di iscrizione. La comunicazione è corredata da una relazione dalla quale si evinca il criterio singolarmente utilizzato per la proposta di iscrizione. L'ufficio del ruolo unico provvede alla iscrizione dei dirigenti presso le distinte sezioni, previa valutazione e controllo della compatibilità della proposta rispetto ai criteri fissati all'art. 2.

2. Il Ministero degli affari esteri, sulla base della propria normativa, relativamente al criterio di cui all'art. 2, lettera *c)*, individua i dirigenti che rivestono posti di funzione che richiedono lo svolgimento di attività esplicitamente e direttamente connesse alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. Alla iscrizione nella relativa sezione si provvede con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. I dirigenti che hanno svolto, per almeno due anni consecutivi, funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, possono presentare all'ufficio del ruolo unico richiesta di iscrizione presso la sezione istituita ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dal *curriculum* del dirigente e dalla attestazione dello svolgimento delle predette funzioni, da parte dell'ufficio presso cui sono state prestate. Le dette richieste sono valutate sentito il Ministero degli affari esteri.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettere *g)* e *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, l'ufficio del ruolo unico provvede ad individuare, sulla base delle richieste delle amministrazioni, le esigenze di specifiche professionalità non soddisfatte per carenza nell'organico, anche al fine di promuovere le procedure concorsuali atte a garantire il reclutamento delle professionalità necessarie.

5. Per i dirigenti neo assunti l'iscrizione presso le distinte sezioni del ruolo unico della dirigerza consegue alla stipula del contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio. I bandi di concorso per il reclutamento di dirigenti con professionalità tecniche devono contenere l'espresso riferimento alla distinta sezione in cui prendono iscrizione i relativi vincitori.

Art. 6.

*Riqualificazione ed aggiornamento*

1. L'ufficio del ruolo unico, tenuto conto delle eventuali carenze nell'ambito delle distinte sezioni, promuove corsi di riqualificazione, formazione e aggiornamento professionale, a favore dei dirigenti collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, in possesso di titoli di studio e professionali compatibili con l'inserimento nelle specifiche sezioni ove si riscontri la carenza.

2. Allo svolgimento delle attività di riqualificazione, formazione e aggiornamento, si provvede mediante apposite convenzioni, da stipulare con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez, o altri istituti specializzati.

3. A seguito del positivo esito della frequenza dei corsi di cui al comma 1, il dirigente è iscritto nella sezione corrispondente alla professionalità conseguita.

Roma, 15 novembre 2000

*Il Ministro:* BASSANINI

---

TABELLA *A*

DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
DEL RUOLO UNICO

SEZIONE:

Architetti - Archivisti di Stato - Chimici - Informatici - Ingegneri - Ispettori - Sanitari (biologi, chimici, farmacisti, medici, veterinari).

Tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (art. 2, lettera *c)*.

---

TABELLA *B*

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
DEL RUOLO UNICO

SEZIONE:

Agronomi - Archeologi - Architetti - Archivisti di Stato - Bibliotecari - Chimici - Geologi - Informatici - Ingegneri - Ispettori - Sanitari (biologi, chimici, farmacisti, medici, veterinari) - Statistici - Storici dell'arte - Tecnico-Scientifica (fisici e matematici).

Tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (art. 2, lettera *c)*.

**00A15047**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2000.

**Riconoscimento dei titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. l, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Porpiglia Giuseppe Pino, nato il 3 gennaio 1954 a San Roberto (Reggio Calabria), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «professional engineer», conseguito in Canada, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Science in Civil Engineering» conseguito il 25 maggio 1977, presso l'Università di Manitoba (Canada), e del «Master of Civil Engineering», conseguito, in data 28 maggio 1981, presso la stessa Università;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto alla «Association of Professional Engineers» della Provincia di Manitoba dal 10 settembre 1979;

Preso atto altresì che dall'8 dicembre 1999 è membro - in qualità di «chartered engineer» e di «The Institution of Engineers of Ireland»;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Porpiglia Giuseppe Pino, nato il 3 gennaio 1954 a San Roberto (Reggio Calabria), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 novembre 2000

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**00A15025**

DECRETO 22 novembre 2000.

**Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Romano Carlotta, nata a Roma il 4 ottobre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademico-professionali ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licencie en Sciences Psychologiques» conseguito presso la «Université libre de Bruxelles» il 14 ottobre 1997;

Considerato che la professione di psicologo in Belgio risulta essere regolamentata, ai sensi dell'art. 1, lettera *d)*, della direttiva 89/48/CEE, e che la richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione stessa, ai sensi dell'art. 3 della direttiva indicata, come risulta dagli attestati rilasciati dalla «Commission des psychologues» di Bruxelles, in data 8 febbraio 2000 e 23 ottobre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Romano Carlotta, nata a Roma il 4 ottobre 1973, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 novembre 2000

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**00A15026**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 2000.

**Approvazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1998 e 18 novembre 1999, concernenti la costituzione della commissione permanente tecnico-artistica di cui all'art. 28 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 2000 dalla citata commissione;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 2001;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 2001:

terza emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;

moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del 100° anniversario della morte di Giuseppe Verdi, da inserire nella serie speciale per collezionisti;

moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa del 250° anniversario della Reggia di Caserta;

moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 700° anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2000

*Il direttore generale del Tesoro:* DRAGHI

**00A15029**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 novembre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Stelvio - Soc. coop. a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Stelvio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Stelvio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Como, costituita in data 21 gennaio 1987 con atto a rogito notaio Alberto Nessi di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto del 27 febbraio 1987, iscritta al n. 21034 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Pietrangeli, nato a Roma il 25 novembre 1960 ed ivi residente in via Ettore Romagnoli n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A15031**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 novembre 2000.

**Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di variante al Piano regolatore portuale di Ravenna.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di variante al Piano regolatore portuale (PRP) da realizzarsi in comune di Ravenna presentata dall'Autorità portuale di Ravenna con sede in via Magazzini Anteriori n. 63, 48100 Ravenna, in data 25 febbraio 1999;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Autorità portuale di Ravenna in data 9 giugno e 9 settembre 1999, 28 febbraio e 30 marzo 2000;

Vista la nota n. AMB/AMB/4723 della regione Emilia-Romagna del 9 marzo 2000, pervenuta il 17 marzo 2000, con cui si esprime un parere favorevole con prescrizioni;

Vista la nota n. ST/408/4102/2000 del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2000, pervenuta in data 2 marzo 2000, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il parere n. 365 formulato in data 1° giugno 2000 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'Autorità portuale di Ravenna;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante: la «Variante al Piano regolatore portuale» che prevede le seguenti 11 modifiche:

1) porto turistico di Marina di Ravenna;

2) porto passeggeri di porto Corsini;

3) darsena traghetto Azienda trasporti e mobilità a porto Corsini;

4) banchine «Magazzini generali-PIR-ENEL»;

5) canale Piombone;

6) bacino Trattaroli;

7) banchine «Marcegaglia - Enichem»;

8) infrastrutture viarie e ferroviarie;

9) sporgente San Vitale;

10) programma di riqualificazione urbana «Darsena di città»;

11) bacino di testata del porto canale.

*Porto turistico* (Modifica 1):

viene sancita la nuova destinazione d'uso a porto turistico, azzerando le funzioni non pertinenti previste nell'area dal PRP vigente; contestualmente sono recepite le indicazioni del PRG comunale. Il porto turistico occupa una parte della darsena sud dell'avamporto di Ravenna, dove si è sviluppato a partire dagli anni sessanta e costituisce un'importante realtà che si è consolidata nel tempo. Tale darsena, oltre alla prevalente funzione di porto turistico, comprende attualmente anche una zona di ricovero per pescherecci, mezzi di servizio ed imbarcazioni minori;

il progetto stabilisce la nuova destinazione d'uso a solo porto turistico con la delocalizzazione delle altre funzioni;

*Porto Corsini* (Modifica 2):

la modifica consiste nella nuova destinazione d'uso a porto passeggeri col conseguente superamento delle funzioni esistenti non compatibili; contestualmente viene prevista una diversa sistemazione urbanistica che deve integrarsi con le opere marittime da realizzare secondo un preciso rapporto tra superfici acquee e costiere;

per realizzare la modifica ipotizzata dalla variante sono previste un certo numero di attività comprendenti lo scavo dei fondali dell'avamporto, la costruzione e l'adeguamento di tratti di banchine, la realizzazione di opere di difesa e la costruzione di edifici sull'area retrostante lo specchio acqueo, in accordo con gli indici generali di progettazione cui si è in precedenza accennato;

nel corso dell'istruttoria, a seguito delle criticità evidenziatesi per la realizzazione dello scalo passeggeri e crocieristico nell'avamporto nord di porto Corsini, l'Autorità portuale ha verificato la possibilità di localizzazioni alternative di tale scalo che fossero compatibili col PRP vigente e che fossero tecnicamente possibili. Sempre in corso d'istruttoria era infatti emersa la possibilità (indicata anche da talune osservazioni del pubblico) di realizzare lo scalo nella darsena sud-ovest del «Largo Trattaroli» nella sinistra del canale. A seguito di verifica, tale localizzazione è risultata compatibile

con il PRP vigente (non necessita quindi di varianti) e dall'Autorità portuale è stata ritenuta tecnicamente realizzabile e funzionale (anche se meno favorevole rispetto alla richiesta originaria per distanza dall'imboccatura e per ampiezza degli spazi d'acqua).

Il Piano operativo triennale, approvato dall'Autorità portuale il 24 febbraio 2000, ha previsto quindi la realizzazione di tale scalo nella citata nuova localizzazione di largo Trattaroli. È ora in corso di realizzazione la progettazione dello scalo sulla base di una serie di verifiche fatte sul mercato traghettistico e croceristico. L'Autorità portuale ha deciso di realizzare le opere di urbanizzazione connesse e ne ha ultimato la progettazione. Le procedure di appalto sono in corso.

*Darsena traghetto Azienda trasporti e mobilità (ATM) a porto Corsini* (Modifica 3):

il PRP prevedeva di spostare la darsena per traghetti di Marina di Ravenna, che è attualmente prospiciente a quella di porto Corsini, verso mare lungo la sponda destra del canale Candiano. Questa modifica era imposta dall'allargamento della curva della Baiona, la quale doveva essere demolita massicciamente, con conseguente interferenza sull'esistente darsena ATM sul lato Marina di Ravenna. Successivamente la previsione di spostare la darsena lato Marina di Ravenna è stata ritenuta superata ed è stato previsto di modificare la curva della Baiona secondo un diverso profilo ed in modo più contenuto, rendendo tecnicamente possibile mantenere la darsena nell'attuale posizione. Per quanto riguarda il profilo delle banchine lato porto Corsini, il PRP prevedeva un consistente arretramento a scapito della fascia demaniale, con esproprio e demolizione di alcune unità immobiliari, e spostamento della darsena per traghetti verso mare in corrispondenza di quella prevista sul lato Marina di Ravenna. Un arretramento così consistente della banchina attuale sarebbe di difficile realizzazione in quanto coinvolgerebbe molte unità immobiliari, il cui esproprio sarebbe sicuramente troppo oneroso. Risulterebbe inoltre ridotta l'estensione dell'area retrostante la banchina che è molto frequentata e rappresenta un punto vitale per porto Corsini.

La variante propone di realizzare una banchina che raccordi il molo nord all'attuale difesa di sponda più interna lungo il canale. La modifica determina solo un modesto arretramento della darsena per il traghetto verso l'abitato, mantenendola all'incirca in posizione corrispondente alla darsena di Marina di Ravenna. La modifica mediante demolizione dell'attuale banchina e dragaggio del materiale retrostante prevede di realizzare un nuovo profilo di banchina ed una darsena per il ricovero dei mezzi di scorta dell'ATM, in posizione avanzata rispetto alla precedente ma tale da permettere la sosta in posizione di sicurezza rispetto al transito di altri mezzi nel canale. La soluzione permette anche di allargare il tratto dell'imboccatura del Candiano secondo un profilo continuo rispetto al nuovo molo guardiano di porto Corsini.

La variante permette inoltre di limitare gli espropri a pochi terreni e fabbricati, di non demolire nessun edificio e di dragare una minore quantità di materiale rispetto a quanto previsto nel PRP;

Le azioni di progetto prevedono la demolizione di banchine ed altre opere in materiale cementizio, lo scavo del terreno sottostante l'attuale banchina e la realizzazione di una nuova banchina con conseguenti azioni di demolizione, dragaggi, movimentazione di materiale, smaltimento dello stesso in casse di colmata, in mare ed in discarica.

Il volume della quantità di materiale da asportare per realizzare la variante può essere stimato all'incirca pari a 60.000 $m^3$, di cui circa 1.300 $m^3$ è costituito da cemento armato ed asfalto, derivante dalla demolizione della banchina e di parte del piazzale retrostante.

*Banchine «Magazzini generali PIR - ENEL»* (Modifica 4):

la modifica coinvolge le banchine delle società ENEL, Magazzini generali e P.I.R., le quali sono localizzate sulla riva sinistra del Candiano nella zona che precede la confluenza con il canale Baiona. Il PRP vigente prevede l'allargamento del canale Candiano, lungo la riva in cui si affacciano tali industrie, ad un valore di 150 m. Questa azione causerebbe la demolizione di tutte le banchine con un arretramento della linea di riva da un valore minimo di circa 4 m, ad un valore massimo di circa 16 m. Per quanto riguarda la centrale ENEL, la realizzazione dei lavori secondo quanto previsto dal PRP determinerebbe la demolizione delle bocche di presa dell'acqua di raffreddamento della centrale, le quali sono presenti sulla riva del Candiano, e di una consistente parte delle opere di fondazione della ciminiera principale. L'ENEL ha chiesto la modifica di quanto previsto nel PRP riguardo il profilo delle linea di riva al fine di evitare la demolizione di tali opere. La modifica prevede così l'arretramento della linea di sponda solo di 7 m, contro i 16 m precedenti, permettendo così di conservare le bocche di aspirazione. Per quanto riguarda le banchine dei Magazzini generali e della P.I.R., quest'ultima società ha chiesto di evitare la demolizione dell'attuale banchina in corrispondenza dei Magazzini generali, in quanto essa è stata recentemente ristrutturata e deve essere salvaguardato il fabbricato esistente alle sue spalle, che si trova in posizione molto prossima alla riva. La variante consiste quindi nel mantenere l'attuale banchina dei Magazzini generali, e di allineare con questa la banchina verso mare in corrispondenza della società P.I.R.

La modifica consiste nella realizzazione di un nuovo profilo di riva il quale ha il vantaggio di permettere il dragaggio di un minor quantitativo di materiale, di evitare la demolizione di importanti opere di servizio per la centrale ENEL e della banchina Magazzini generali che è stata recentemente ristrutturata. Inoltre la modifica permette di realizzare l'allargamento del canale Candiano ad un valore che è mediamente pari a quello previsto dal PRP, ossia 150 m, salvo un breve tratto che avrà una larghezza pari a 145 m.

La variante permette inoltre di ridurre il costo per la realizzazione del nuovo profilo, in quanto si dovranno costruire all'incirca solo 700 m di banchina contro 900 m secondo quanto previsto dal PRP, con un notevole risparmio economico. Sarà quindi possibile contenere anche i tempi di intervento, e come conseguenza si limiteranno gli impatti ambientali sulle aree limitrofe, come sarà descritto nel seguito;

per realizzare l'intervento è prevista un'attività di smantellamento delle banchine ENEL e P.I.R. esistenti, di scavo ed asporto di materiale e di costruzione della nuova banchina.

La realizzazione della modifica permette di conservare le opere di interesse per la centrale ENEL e di dragare una minore quantità di materiale rispetto a quanto previsto nel PRP. Il volume della quantità di materiale che deve essere complessivamente asportato per realizzare la variante può essere stimato all'incirca a 52000 $m^3$, di cui circa 9000 $m^3$ sono in c.a. a seguito della demolizione delle due banchine;

*Canale Piombone* (Modifica 5):

la modifica al PRP interessa la Pialassa del Piombone, un bacino demaniale marittimo di circa 310 ha, collegato al mare attraverso il canale Candiano e situato nel territorio del comune di Ravenna a sud-est dello stesso Candiano. Il bacino è una vasta zona umida che è stata inserita nel perimetro del Parco regionale del delta del Po, sulla base della legge regionale n. 27 del 2 luglio 1988. La Pialassa è interessata sulla sponda ovest dalla presenza di insediamenti di carattere industriale e portuale, mentre la parte est presenta ampie zone che conservano le caratteristiche tradizionali delle valli ravennati. La modifica mira alla razionalizzazione della presenza contestuale di due aree a diversa destinazione; a tal fine è stato sottoscritto in data 7 luglio 1997 l'Accordo di Programma per il risanamento della Pialassa del Piombone tra il comune e la provincia di Ravenna, l'Autorità portuale di Ravenna, la regione Emilia-Romagna ed il Consorzio del Parco del Po.

Per quanto riguarda le attività portuali, il PRP prevedeva di estendere l'ambito delle funzioni di tipo commerciale, intermodale ed industriale, presenti nel porto di Ravenna nella Pialassa del Piombone. A tal fine era prevista la realizzazione di un canale navigabile della larghezza di 160 m e profondità di 11,50 m s.l.m., a servizio degli insediamenti produttivi attuali e futuri lungo la sponda ovest della Pialassa (penisola Trattaroli). Nello stesso PRP si riportava l'indicazione di una zona per attività e servizi di tipo portuale di circa 11 ha di estensione da sottoporre a progetto unitario particolareggiato. In sede di PRG 93 la soluzione proposta dal PRP è stata oggetto di ulteriore definizione, e la modifica proposta recepisce di fatto quanto contenuto nel suddetto PRG. Il principale cambiamento che caratterizza tale modifica consiste nell'ampliamento dello specchio acqueo con destinazione portuale sulla sponda ovest della Pialassa del Piombone, a scapito della zona naturalistica. A fronte di quest'azione è prevista la cessione alla zona naturalistica della Pialassa di una porzione di superficie di pari estensione che si trova lungo la sponda est.

Per quanto riguarda la salvaguardia ed il ripristino degli elementi naturalistici della Pialassa, l'accordo di Programma prima citato delinea alcuni criteri di intervento che riguardano, per prima cosa, la separazione fisica mediante arginatura della zona destinata alle attività portuali da quella di interesse naturalistico, e la realizzazione di una soluzione che consenta un adeguato ricambio idrico nella zona protetta. Secondo quanto previsto dall'Accordo, è stato elaborato un progetto attualmente in corso di esame e in attesa di approvazione da parte degli organi competenti dell'amministrazione comunale. Tale progetto traduce in termini progettuali i criteri sopra esposti ed inoltre prevede la predisposizione di un sistema per il trattamento delle acque di provenienza agricola basato sul principio della fitodepurazione, la ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche tipiche della Pialassa ed il riordino dei capanni da pesca presenti attualmente sulle sponde sud ed est.

La variante consiste nella cessione da parte dell'Autorità portuale di un'area pari a circa 6 ha, situata nel canale Piombone di Levante, che andrà a far parte dell'area del Parco del delta del Po. L'Autorità portuale contestualmente acquisirà uno specchio d'acqua equivalente nella zona occidentale del canale Piombone; tale area sarà destinata alla realizzazione di un bacino per attività portuali ed industriali. La situazione complessiva ad opera realizzata prevede un nuovo profilo della linea di separazione tra l'area di interesse portuale e di parco; l'arginatura, di uno sviluppo complessivo di circa 3,5 km, dovrà essere comunque realizzata secondo un progetto che garantisca la navigabilità dell'area portuale ed il ricambio idrico tra le due zone. Quest'ultima funzione potrebbe essere ottenuta mediante l'inserimento lungo l'argine di due porte vinciane, al fine di permettere il ricambio idrico a seguito delle variazioni di livello per maree. Le porte vinciane sono in grado anche di salvaguardare la Pialassa, in caso di incidenti nell'area portuale che potrebbero causare lo sversamento di inquinati in mare.

la superficie oggetto di integrazione nell'area portuale, situata nella zona ovest del canale Piombone, richiede attività di dragaggio per portare la profondità dagli attuali -0,5 m a quella prevista dalla modifica in esame, pari a -11,5 m. Il dragaggio produrrebbe approssimativamente un volume di sedimenti, pari a 720.000 $m^3$, il quale potrebbe essere utilizzato per costruire l'arginatura retrostante, o l'arginatura di separazione.

Per quanto riguarda invece l'area situata nel canale Piombone di Levante, si prevede la cessione al Parco del delta del Po senza alcun intervento rilevante di ripristino ambientale, tranne la costruzione dell'arginatura.

*Bacino Trattaroli* (Modifica 6):

la variante al PRP interessa il bacino denominato largo Trattaroli, il quale era stato sottoposto dallo stesso PRP ad apposito piano unitario particolareg-

giato che definiva l'assetto urbanistico per le aree lungo la riva sinistra del bacino e definiva anche il raggio di evoluzione dello stesso, al valore di 275 m. A seguito dei frazionamenti delle varie aree il raggio reale del bacino di evoluzione è risultato inferiore di circa 8 m rispetto alla precedente dimensione. La Variante recepisce la diminuzione del raggio di evoluzione da 275 a 267 m; tale riduzione non pregiudica infatti la funzione del bacino di evoluzione, in quanto la sua dimensione è idonea a permettere l'inversione di direzione ed altri lievi spostamenti anche per le navi di maggiore lunghezza (300 m), ammesse ad entrare eccezionalmente nel porto solo a carico parziale;

*Banchine Marcegaglia Enichem* (Modifica 7):

la modifica coinvolge le banchine delle società Enichem e Marcegaglia, situate sulla riva sinistra del Candiano nella zona che precede il largo Trattaroli, tra le quali è presente la banchina ex Cabot alle cui spalle si trova la società Fosfitalia.

Il PRP vigente prevede l'estensione verso mare sino alla banchina Marcegaglia della darsena idrocarburi di Enichem, con aumento della sua lunghezza da 472 m a 950 m, mediante demolizione della banchina «ex Cabot». Nella banchina idrocarburi si movimentano un certo numero di prodotti come il GPL, l'ammoniaca, il cloruro di polivinile, il metanolo, olii combustibili ed altri ancora. L'allungamento della banchina è motivato dal fatto che le strutture oggi presenti sono appena sufficienti a svolgere le funzioni per il traffico attuale, mentre è previsto, nei prossimi anni, un consistente aumento nella movimentazione di tali merci.

La banchina della società Marcegaglia ha attualmente una dimensione di 350 m e movimenta prodotti ferrosi. La società Marcegaglia ha in previsione un incremento di materiale movimentato, pari al 50% circa dell'attuale volume di traffici e necessita quindi di un aumento della lunghezza della propria banchina.

La modifica del PRP prevede di estendere la banchina Marcegaglia in allineamento a quella esistente occupando la banchina «ex Cabot», e di adeguare la darsena idrocarburi di Enichem considerando un primo ampliamento della stessa verso città per circa 128 m sino alla difesa di sponda che è stata recentemente realizzata, ed un secondo ampliamento verso mare per circa 120 m sino al confine della proprietà. La darsena per idrocarburi assumerebbe mediante tali adeguamenti uno sviluppo di circa 720 m, con la possibilità di un notevole miglioramento della movimentazione delle merci anche nell'ipotesi dell'aumento previsto del traffico.

La modifica consiste nella realizzazione di un profilo di banchina che permette di migliorare nettamente le condizioni di sicurezza e ottimizzare le esigenze legate alla movimentazione delle merci sia per la società Enichem che per la Marcegaglia.

La modifica permette di limitare le opere di demolizione alla sola parte in c.a. della banchina «ex Cabot» e di ridurre l'asportazione della consistente quantità di materiale retrostante. La soluzione progettuale descritta in sede di variante permette così lo scavo di una minore quantità di terreno rispetto a quanto prevedeva il PRP;

per realizzare l'intervento è prevista l'attività di smantellamento della banchina ex Cabot, attualmente fatiscente, e l'operazione di modifica della banchina idrocarburi, seguendo l'attuale linea di riva.

Il volume della quantità di materiale che deve essere dragato per realizzare la modifica può essere stimato all'incirca in 90.000 m$^3$, di cui 8.000 m$^3$ c.a. provenienti dalla demolizione delle banchine sopra indicate. Nel caso in cui fossero stati eseguiti i lavori secondo le previsioni del PRP, si sarebbe dovuto asportare un volume complessivo di materiale pari a circa 200.000 m$^3$; la modifica permette quindi un risparmio nello scavo di un volume di sedimento pari a circa 110.000 m$^3$ (55% in meno). Per la parte in c.a. le due situazioni non presentano differenze apprezzabili.

*Infrastrutture viarie e ferroviarie* (Modifica 8):

la modifica al PRP riguarda l'adeguamento della rete di infrastrutture viaria e ferroviaria secondo quanto indicato nel PRG. In particolare si nota che il PRP prevedeva la realizzazione di un asse di collegamento tra la via Baiona e la via Classicana che avrebbe dovuto oltrepassare il canale Candiano mediante tunnel, tra le proprietà Enichem e Marcegaglia sulla riva sinistra e tra il Consorzio agrario e la Docks Cereali sulla destra. L'operazione avrebbe interessato vie secondarie di collegamento ed il sottopasso, in tale posizione, sarebbe risultato di fatto troppo lontano dalle vie principali di collegamento e dalla stessa area urbana. Viceversa, l'attraversamento del canale Candiano nel tratto compreso tra la darsena di città e le darsene San Vitale, così come previsto dal PRG e dalla modifica in esame, realizza un nuovo asse di collegamento tra la S.S. 309 e la nuova via Classicana permettendo così di formare una tangenziale, costituita da vie primarie di collegamento, in posizione prossima alla città di Ravenna, che risulta facilmente sfruttabile non solo dal flusso veicolare di tipo industriale. Si realizza in tal modo una struttura di vie di collegamento primarie ad anello intorno alla città. Per quanto riguarda la rete ferroviaria, il PRP è in sostanziale accordo con quanto previsto dal PRG, ed in particolare per ciò che riguarda la realizzazione dei nuovi raccordi che permettono di attraversare il Candiano in corrispondenza del ponte mobile. Si rileva inoltre che il ponte mobile sarà sostituito da un sistema fisso, a seguito della riqualificazione urbana della darsena di città.

La variante consiste quindi di fatto nell'adeguamento della rete stradale proposta dal PRP in conformità a quella prevista dal PRG comunale. Non esistendo ancora piani particolareggiati per la realizzazione delle opere previste, l'identificazione delle azioni di progetto può essere fatta solo in via preliminare;

per quanto riguarda la rete ferroviaria non sono previste sostanziali differenze tra la modifica in esame e le configurazioni proposte dal PRP e dal PRG. La rete di snodi ferroviari prevista è abbastanza complessa e la sua lunghezza complessiva è pari a circa 12 km.

Per quanto riguarda invece la rete stradale, come è stato sopra affermato, la modifica consiste nel suo adeguamento a quanto previsto dal PRG.

Si rileva che la realizzazione del sottopasso previsto dal PRP prevedeva l'attraversamento del canale Candiano ad una notevole profondità, in quanto esso ha nel tratto considerato una profondità di - 10,50 m mentre la realizzazione dell'opera secondo la soluzione prevista dal PRG comporterebbe lo scavo ad una profondità minore, in quanto il canale nella nuova ubicazione prevista ha una profondità di - 5,50 m.

Le azioni previste riguardano quindi l'adeguamento del terreno di fondo, la costruzione di strade e delle strutture di servizio ed, infine, lo scavo e la realizzazione della galleria;

*Sporgente San Vitale* (Modifica 9):

la modifica coinvolge le banchine n. 19 e n. 20 localizzate nel bacino darsene San Vitale e riguarda l'allungamento dello sporgente che costituisce tali banchine. L'intervento è necessario per consentire l'accosto delle navi in condizioni di maggiore sicurezza, e favorire una migliore efficienza nelle operazioni di scarico e carico delle merci.

La modifica consiste nel prolungamento di 20 m del primo sporgente nella darsena di San Vitale. L'allungamento non pregiudica la funzionalità del bacino di evoluzione delle navi, che si trova di fronte allo sporgente stesso in quanto si produce una modesta traslazione del cerchio di evoluzione di pari misura. Le conseguenze non sono apprezzabili, in quanto lo sporgente prolungato mantiene una posizione arretrata rispetto alla congiungente le testate dei due sporgenti limitrofi e non si prevedono peggioramenti in termini di sicurezza della navigazione;

per realizzare l'intervento non è ancora stato redatto un progetto particolareggiato e la modifica ha lo scopo di razionalizzare le operazioni legate all'accosto delle imbarcazioni alle banchine ed al conseguente carico e scarico delle merci.

L'allungamento delle banchine può essere realizzato mediante collocazione, nel fondale dell'area interessata dal prolungamento dello sporgente, di palancole in acciaio o pali in cemento armato, sui quali può essere realizzata una struttura in cemento armato con relativa pavimentazione;

*Programma di riqualificazione urbana «Darsena di città»* (Modifica 10):

la modifica riguarda un ampio comparto urbano che si estende intorno al tratto terminale del canale Candiano. Tale area è stata per lungo tempo interessata dalla presenza di attività portuali e produttive ed il comune di Ravenna nell'ambito del PRG 93 ha previsto una sua ristrutturazione nell'ambito del Programma di riqualificazione urbana (PRU).

Il programma è stato riconosciuto come uno dei migliori progetti nazionali di riqualificazione urbana, ed ha per questo ricevuto un finanziamento dal Ministero dei lavori pubblici. Il PRU della darsena prevede la trasformazione radicale, a cura dell'amministrazione comunale, dell'area all'interno della quale precedentemente il PRP indicava una fascia costiera che ricadeva in ambito portuale.

L'intervento di riqualificazione ha caratteristiche di notevole portata, sia per la vastità dell'area interessata, sia per le operazioni di dismissione delle numerose attività produttive presenti, sia per le operazioni di bonifica che interesseranno il bacino compreso tra il ponte mobile e la città. Le conseguenze di tipo ambientale derivanti dalle suddette operazioni verranno pertanto solo accennate e non sviluppate in dettaglio in questo studio, in quanto un loro esame farà parte integrante del progetto di riqualificazione urbana.

L'area interessata dall'applicazione degli interventi previsti nel Piano di riqualificazione urbana è di notevole estensione ed interessa una serie di realtà già esistenti.

La superficie complessiva interessata alla modifica ammonta a circa 136 ha, dei quali circa 78 ha in destra canale, 46 ha in sinistra canale e 12 ha di specchio acqueo. Le aree interessate da queste superfici sono per lo più aree industriali dismesse, soprattutto lungo l'asta del canale, mentre l'edilizia generale del quartiere si concentra prevalentemente nella zona di via Trieste che delimita, a sud, il comparto designato nel Progetto.

La consistenza degli immobili, considerati anche quelli relativi ad attività dismesse o in condizioni di degrado, ammonta a circa 280.000 $m^2$, potenzialmente incrementabili fino a circa 320.000 grazie ad interventi stimolati dalle nuove prospettive di qualità della zona.

Senza entrare nel merito delle azioni che porteranno alla trasformazione dell'area urbana, dal punto di vista ambientale si può prevedere che le operazioni che si renderanno necessarie per la sua riqualificazione riguarderanno la bonifica dei terreni che sono stati sede di attività industriali inquinanti ed il risanamento delle acque e dei sedimenti del bacino compreso nell'area in esame;

le attività necessarie ad attuare la modifica in esame sono numerose e complesse. e, nello Studio di impatto ambientale, non vengono individuate in dettaglio le diverse azioni necessarie a realizzare la diversa destinazione dell'area oggetto di modifica. Tuttavia è possibile identificare, anche alla luce degli studi finora effettuati da parte dell'amministrazione comunale, alcune linee direttrici generali che il comune dovrà seguire per realizzare la riqualificazione dell'area.

Tali azioni riguardano la ristrutturazione della rete fognaria che permetta la separazione delle acque bianche da quelle nere e che garantisca la qualità delle acque del nuovo bacino, l'isolamento idraulico del nuovo bacino dal canale portuale mediante opportune modifiche all'altezza del ponte mobile ed, infine, l'avvio di un'indagine accurata sulla qualità delle acque e dei sedimenti al fine di identificare la migliore procedura per una loro bonifica.

Tutti questi aspetti sono esaminati nel Programma di riqualificazione urbana della darsena di città, elaborato dall'amministrazione comunale, che individua le soluzioni progettuali particolareggiate;

*Bacino di testata del porto canale* (Modifica 11):

la modifica coinvolge un lotto di terreno presente sulla riva sinistra del canale Candiano verso città nei pressi del deposito denominato «Decora». La variante al PRP consiste nell'acquisizione di tale lotto da parte dell'Autorità portuale al fine di potere ricavare un bacino di evoluzione di 90 m di raggio, con una retrostante fascia di servizio di 20 m. L'azione è in linea con le indicazioni del PRG comunale del 1993 e tale bacino risulterà indispensabile a sostituzione di quello attualmente posizionato in testa al porto canale, quando questo sarà disattivato ai fini marittimi commerciali a seguito della realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana della darsena di città.

La variante propone la realizzazione di un bacino di evoluzione su di un'area attualmente libera, di estensione pari a circa 2,6 ha, situata a valle dell'attuale ponte mobile, in riva sinistra del Candiano in vicinanza del deposito carburanti «Decora»;

le azioni di progetto riguardano il disfacimento dell'attuale difesa di sponda presente in tale zona, lo scavo del materiale per un profondità di -5,50 m e la costruzione della banchina lungo il perimetro dell'area. Il volume di sedimento che deve essere asportato per realizzare il bacino è approssimativamente pari a 145.000 m$^3$. Tale quantità di materiale rappresenta un carico aggiuntivo nel computo totale degli interventi di dragaggio lungo il canale e si dovrà prevedere di realizzare una cassa di colmata nelle vicinanze, per esempio sull'area retrostante il bacino di evoluzione;

Considerato che:

*Acque superficiali:*

l'area è stata interessata da un intenso rimodellamento antropico ad opera, principalmente, della capillare azione di bonifica che ha modificato gran parte del reticolo idrografico naturale.

L'ambito territoriale interessato dalle modifiche è interamente compreso in due bacini di bonifica il cui confine è dato dal canale Candiano. Al canale Candiano, direttamente o attraverso le Pialasse, confluiscono tutte le acque del bacino settentrionale e di quello meridionale limitati a nord ed a sud dai fiumi Lamone e Ronco. Tutte le acque del bacino settentrionale prima di arrivare al Candiano passano dalla Pialassa Baiona in cui sfociano vari collettori. La gran parte delle acque del bacino meridionale confluiscono invece in un unico collettore che alla periferia di Ravenna, sfocia direttamente nel Candiano, proprio nella darsena di città. Le restanti acque di tale bacino scaricano nella Pialassa Piombone oppure direttamente in mare;

il porto si sviluppa lungo il canale Candiano, che si estende per 13 Km dal mare fino all'interno dell'abitato di Ravenna e che pone in comunicazione la Darsena di città con l'avamporto e il mare stesso;

il canale Candiano fa parte di un bacino che comprende, oltre al canale vero e proprio, le Pialasse Baiona e Piombone. La qualità dell'acqua di tale bacino risente di numerosi scarichi idrici ancora non soggetti a depurazione; esso è inoltre interessato dagli scarichi inquinati della zona industriale portuale;

considerando il sistema nella sua complessità possono essere individuati alcuni punti critici fondamentali: l'ingresso di inquinanti provenienti dai due grandi depuratori nella Pialassa della Baiona; il forte carico inquinante recapitato nella Pialassa del Piombone tramite l'idrovora dell'area portuale; la presenza dei numerosi scarichi diretti, della zona industriale e portuale, che recapitano nei canali del bacino senza essere sottoposti ad alcun intervento di controllo e depurazione. Dal punto di vista della qualità delle acque, la presenza di tali scarichi si fa sentire in maniera decisa nella parte più interna del porto. La qualità migliora verso la foce; tale miglioramento, che nello studio di impatto ambientale è attribuito alla capacità autodepurativa del canale, è più verosimilmente dovuto alla diluizione delle acque portuali con quelle marine.

Analogo comportamento mostrano i sedimenti la cui qualità va migliorando man mano che si procede verso l'imboccatura del porto-canale (tab. 2);

relativamente alla zona di Marina di Ravenna, interessata dalla Variante al PRP relativa al porto turistico omonimo (modifica 1), la situazione delle acque del tratto di mare compreso all'interno dell'avamporto presenta alcune particolarità rilevanti tra le quali, non ultimo, il problema del ristagno delle acque stesse. Durante i mesi estivi infatti, quando i movimenti indotti dal vento sono minori, il ristagno delle acque nel bacino interno favorisce spesso fenomeni di stratificazione e di fioritura algale. Non sono disponibili dati aggiornati sulla qualità delle acque all'interno del bacino. Da non trascurare il problema relativo alla presenza nel bacino stesso di numerose imbarcazioni da diporto che, nonostante i divieti e le prescrizioni della Capitaneria di porto in materia di protezione ambientale, spesso contribuiscono ad aumentare il livello di inquinanti nelle acque, a causa di piccoli ma significativi sversamenti di idrocarburi (carburanti e oli lubrificanti) e dallo scarico abusivo di rifiuti solidi e liquidi. La presenza di un maggior numero di imbarcazioni da diporto, conseguente al previsto ampliamento del porto turistico, comporterà inevitabilmente un peggioramento di tale situazione.

TABELLA 2

ANALISI DEI SEDIMENTI DELLA DARSENA DI CITTÀ

| mg/kg | Piombo | Mercurio | Cromo | Nichel | Rame |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione 2 | 668,8 | 6,9 | 157,9 | 54,2 | 326,7 |
| Sezione 3 | 1071,1 | 9,9 | 148,5 | 47,7 | 350,4 |
| Sezione 1 | 470,1 | 4,5 | 144,9 | 61,2 | 224,8 |
| Sezione 4 | 400,9 | 8,3 | 121,6 | 44,6 | 203,4 |
| Sezione 5 | 287,1 | 3,9 | 145,1 | 55,3 | 195,0 |
| Sezione 6 | 205,1 | 2,8 | 160,6 | 58,4 | 167,5 |
| Sezione 7 | 141,2 | 1,8 | 141,9 | 54,3 | 105,6 |

per quanto riguarda la Pialassa del Piombone questa è sottoposta due volte al giorno ad un ricambio del volume idrico pari a circa il 20% della intera massa d'acqua. Va però rilevato come tale ricambio non sia omogeneo e, specie nella parte più meridionale risulta essere quasi inesistente determinando così condizioni di maggior inquinamento delle acque.

L'apporto di inquinanti attraverso le idrovore, unitamente agli scarichi industriali di alcuni insediamenti produttivi, nonché di acque meteoriche, determina una immissione di circa 60 t/a di azoto, di 23 t/a di fosforo oltre ad idrocarburi e metalli pesanti.

Ne consegue un elevato grado di inquinamento. L'azoto (compreso fra 1,5 ÷ 4,0 ppm come Ntot) e il fosforo (mediamente 0,2 ÷ 0,3 ppm come Ptot) sono in tutti i punti campionati in concentrazioni elevate ed alte sono pure le concentrazioni relative agli indicatori di inquinamento batterico. La situazione risulta più allarmante nella zona SE dove, agli scarsi ricambi d'acqua causati dalla lontananza dal canale di collegamento con il Candiano, si aggiunge la bassa profondità dei fondali. In questa zona si riscontrano valori degli inquinanti molto più elevati rispetto alla restante area: dal 50 al 100% in più per il fosforo, dall'80 al 200% in più per l'azoto ammoniacale e di circa un ordine di grandezza per gli indicatori batterici). Inoltre il potenziale redox, presentando valori negativi, indica un ambiente in cui avvengono fenomeni di anaerobiosi.

per quanto riguarda i sedimenti:

Cr, Cd e As sono diffusi in modo uniforme con livelli di concentrazione modesti;

lo Zn risulta più concentrato in prossimità dello scarico dell'idrovora S. Vitale, dell'idrovora dell'area portuale e vicino ai cantieri Rosetti; la distribuzione di questo elemento indica in modo chiaro l'incidenza di apporti esterni, non escluso quello agricolo;

il Cu segue la medesima distribuzione dello Zn ma con valori di concentrazione mediamente doppi rispetto al campione di riferimento;

il Pb presenta valori relativamente bassi tranne che in un punto vicino all'immissione dell'idrovora dell'area portuale dove raggiunge valori dieci volte superiori al campione di riferimento;

il Hg presenta valori relativamente alti, leggermente più marcati in corrispondenza dell'idrovora S. Vitale, dell'ingresso del Candiano in Pialassa e vicino ai cantieri Rosetti.

La distribuzione di Pb, Zn e Cu presenta sempre valori relativamente bassi in prossimità della confluenza della Pialassa Piombone con il canale Candiano e valori alti presso le idrovore;

*Acque sotterranee:*

il servizio geologico del comune di Ravenna ha eseguito alcune valutazioni, basate sui dati storici e sulla curva di frequenza dei filtri nei pozzi per acqua, che mostrano come il sistema sia articolato in nove acquiferi artesiani sovrapposti con profondità e potenze variabili (il primo dei quali posto ad una quota compresa tra − 95 e − 110 m dal piano di campagna e l'ultimo tra − 420 e − 430 m).

Le falde comprese nei primi 90 m sono considerate di minore interesse, perché di limitata potenzialità e di mediocre qualità. La base dell'acquifero è costituita dall'interfaccia acqua dolce acqua salata, che provoca, a partire dai 400 m, una zona di mescolamento idrico che si traduce in un aumento del tenore di sali disciolti e in un rapido peggioramento della qualità dell'acqua;

*Suolo e sottosuolo:*

il territorio comunale di Ravenna è assimilabile ad un piano inclinato da W verso E con pendenza media dell'1‰ esso è variamente articolato da deboli ondulazioni che si traducono in depressioni chiuse e a fondo subpianeggiante o in una rete di bacini idrografici di limitata estensione. Su tutta l'area comunale si è avuto un intenso rimodellamento antropico. Gli originali lineamenti geomorfologici sono perciò completamente obliterati o solo in parte riconoscibili, grazie a cordoni dunosi e paleoalvei. I cordoni dunosi visualizzano accrescimenti successivi del territorio per migrazione verso oriente della linea di costa. I paleoalvei rappresentano aree di espansione coincidenti con allargamenti naturali del letto fluviale e con punti di esondazione sui terreni circostanti (conoidi di rotta). La situazione altimetrica del territorio comunale evidenzia che le parti più elevate del territorio sono costituite dai cordoni litoranei e dai paleoalvei. Nell'ultimo trentennio il territorio ravennate è stato interessato da vistosi e preoccupanti fenomeni di abbassamento del suolo. Il fenomeno raggiunse la sua fase più critica nei primi anni settanta ma è tuttora in atto anche se con un'evoluzione più attenuata. I risultati dei molti studi tendenti a valutare le possibili cause del processo identificarono nell'emungimento di fluidi dal sottosuolo, acqua e gas, la principale causa del fenomeno.

L'abbassamento del suolo dal 1949 al 1986 ha raggiunto, nella zona industriale, il valore massimo di circa 130 cm e, mentre la velocità di subsidenza è stata fino al 1972 mediamente di 3-4 cm per anno, successivamente, fino al 1977, ha raggiunto valori di 6-7 cm per anno. Fino al 1972 il fenomeno appariva relativamente localizzato attorno alla zona industriale, ma in seguito assunse uno sviluppo sempre più preoccupante. Tra il 1949 e il 1972 i valori di subsidenza maggiori di 3 cm per anno interessavano un'area di circa 4 $km^2$; nel 1977 questi valori erano raggiunti da una superficie 80 volte maggiore. Le ripercussioni più evidenti si riscontrarono lungo il litorale nelle aree industriali portuali e nel centro storico di Ravenna. L'evoluzione della subsidenza dal 1977 al 1982 fu meno rilevante di quella registrata nel quinquennio precedente; infatti, il centro storico e il litorale presentarono velocità medie di subsidenza di circa 10 mm per anno, con punte massime di 15 mm nella zona industriale. I valori particolarmente elevati nel territorio di Ravenna hanno portato alla emanazione di una specifica legge al fine di limitare i fenomeni di abbassamento del suolo che con l'andar del tempo avrebbero pregiudicato l'assetto e la stabilità delle aree industriali e portuali;

*Paesaggio:*

l'aspetto tipico della zona costiera ravennate mostra, procedendo da est verso ovest la costa attuale col sistema di dune ancora attive, le lagune retrodunali con acque salmastre (rappresentate dalle Pialasse), le dune fossili sulle quali è impiantato il bosco di San Vitale, le lagune di acqua dolce di bassa profondità della Valle Mandriole (stadio evoluto delle Pialasse salmastre). A questo punto vi è una doppia possibilità di sviluppo che dipende dal prevalere nel fenomeno della sedimentazione o della subsidenza. Il prevalere della prima conduce alla bonifica per colmata della laguna, mentre il prevalere della seconda porta alla formazione di lagune di acqua dolce profonde (Valli di Comacchio).

di particolare interesse ai fini della variante sottoposta a VIA risultano le Unità 1, 2, 9 e 10:

unità 1 - Pialassa della Baiona e della Risega:

questo ambiente rappresenta il residuo, ora arginato artificialmente, di una laguna retrodunale salmastra collegata al mare attraverso una fitta rete di canali e suddivisa in piccoli «chiari». I canali furono progettati, su commissione della Repubblica di Venezia, per mantenere libero da depositi il canale Candiano e, fino alla realizzazione dei moli foranei, hanno rappresentato l'unico espediente per impedire l'insabbiamento del canale portuale. La presenza antropica è limitata ai capanni da pesca sugli argini e all'attività venatoria. Dal punto di vista dei beni culturali si rileva la presenza del «Capanno di Garibaldi»;

unità 2 - Pialassa del Piombone:

anche questa Pialassa rappresenta il residuo di una più ampia laguna retrodunale ad acqua salmastra ed anch'essa, prima della realizzazione dei moli foranei, evitava l'insabbiamento del canale portuale tramite le correnti di marea. La sua antropizzazione è elevata essendo a diretto contatto con la zona industriale portuale;

unità 9 - Zona industriale Portuale:

l'area è costituita dall'insieme delle opere portuali, insediamenti industriali, raffinerie, depositi, magazzini, ecc. presenti lungo il canale Candiano dal centro abitato di Ravenna fino ai centri di Marina di Ravenna e porto Corsini. La morfologia del paesaggio è esclusivamente di origine antropica in quanto l'area attorno al canale Candiano è stata deputata, da lungo tempo, allo sviluppo commerciale e industriale del territorio ravennate;

unità 10 - Centro abitato di Ravenna:

esso è costituito dal nucleo storico di Ravenna e dalle nuove espansioni del centro abitato. Il paesaggio è esclusivamente di tipo urbano;

*Ecosistemi:*

relativamente all'aspetto ecosistemico l'area si caratterizza per la presenza del litorale sabbioso e delle dune ad esso associato, dalle pinete interne, da zone palustri tra cui, di particolare interesse, le piallasse;

dal punto di vista faunistico e floristico-vegetazionale, pur essendo tali ambienti di notevole importanza, non vengono segnalati particolari endemismi o elementi di criticità. Così non è facile individuare specie tipiche di questi ambienti, in quanto ogni ambiente ospita, in varia misura, specie che vengono osservate anche negli ambienti circostanti.

Per quanto riguarda la caratterizzazione floristica della Pialassa Piombone si nota una diversificazione delle specie vegetali passando dal canale navigabile, largo e profondo posto a W, al canale circondariale Piombone, stretto e poco profondo a S e ad E, ed infine alla estesa laguna centrale caratterizzata da ridotte profondità, dalla presenza di rari isolotti ed esili cordoni dunosi e da un gradiente di mobilità delle acque sempre più ridotto da N a S.

In particolare per questi tre diversi ambienti è possibile tracciare il seguente quadro:

il canale navigabile ad W presenta solo debolmente alcuni dei caratteri palustri tipici di ambienti salmastri ed euriliani identificabili nella migrazione verticale e circadiana del plancton ed assomiglia maggiormente all'imboccatura od al canale Candiano cui si congiunge;

il comparto centrale è il più significativo determinando buona parte della fenomenologia della Pialassa nei suoi aspetti più macroscopici ed evidenti. Tale zona è caratterizzata da una notevole insolazione e da un conseguente forte riscaldamento dell'acqua, da una consistente sedimentazione di materiale organico ed inorganico facilitata dall'assenza di moto ondoso e di moti convettivi verticali nonché dall'assenza di un termoclino. Il fondale è sabbioso con chiazze di fango nerastro di natura prevalentemente biologica;

il canale circondariale Piombone è caratterizzato da bassi fondali e da un ricambio idrico insufficiente che accentua la pressione inquinante. In tale habitat proliferano in superficie Nematodi, Protozoi e Rotiferi, mentre in profondità prevale la decomposizione batterica;

gli isolotti, i cordoni dunosi e gli argini del canale circondariale Piombone ospitano alcune associazioni e classi vegetali tipiche di zone saline e salmastre. Tra queste *Salicornia* e *Puccinellia palustris* che danno luogo alla classe vegetale più diffusa detta *Puccinellio-Salicornietea*. Altre piante presenti sono *Limonium vulgare, Aster tripolium* che colora di lilla le barene, Lagarus ovatus (una pianta di Piumino), *Cynodon dactylon* (una pianta di Gramigna). La degradazione ambientale ha fortemente ridotto la fauna di questa Pialassa un tempo ricca e varia. Tuttavia troviamo ancora, soprattutto nelle fasce barenose intertidali adiacenti gli isolotti, Oligocheti sedentari (*Serpula vermicularis*) ed erranti (*Arenicola marina*), Cirripedi (Balanus sp), Bivalvi (*Tellina sp, Mytilus galloprovincialis, Mytilaster lineatus*) ed un Gasteropode loro predatore originario dei mari del Giappone (*Rapana venosa*). I Crostacei sono rappresentati da pochi granchi (*Macropipus vernalis, Carcinus maenas*) e da una ricca popolazione di gamberetti (*Palaemon elegans, Processa sp.*) e molti Anfipodi i quali svolgono il ruolo dominante tra i consumatori primari. Dal punto di vista dell'avifauna, il grado di importanza del sito è normale. Sono da citare colonie di cavalieri d'Italia, avocette, pettegole,

gabbiani rosei, fraticelli e sterna comune. La Pialassa mostra anche presenza abbondante di nono e ghiozetto di laguna, mentre per quanto riguarda altre specie o gruppi di specie non si rileva una situazione di particolare interesse. In conclusione la Pialassa si colloca al limite delle condizioni tipiche di una palude salmastra.

L'unico comparto che appare inabitabile è il canale a S e ad E sia a causa della sua profondità, troppo bassa per l'instaurarsi di fenomeni depurativi pelagici, troppo alta per quelli lagunari, sia a causa di un carico organico palesemente eccessivo.

*Viabilità e traffico:*

la rete viaria generale che afferisce alla città di Ravenna si compone principalmente di 6 arterie che si diramano a nord a ovest e a sud; ad est c'è il mare dove il porto costituisce il nodo di arterie marittime per i collegamenti navali, commerciali e turistici verso nord, est e sud.

A nord c'è la statale 309 Romea che collega Ravenna con Venezia e con i raccordi autostradali della A4 e della A27 in direzione rispettivamente di Trieste e del confine con la Slovenia, e di Udine/Tarvisio e del confine con l'Austria. Poco più ad ovest della statale 309 si trova il proseguimento della statale 16 «Adriatica» in direzione nord-nord-ovest verso Ferrara, Rovigo e Padova; i raccordi autostradali più vicini in tale direzione sono quelli con la A13 Bologna - Padova all'altezza di Ferrara sud e della diramazione della A13 Ferrara Mare. A ovest della statale 16 c'è la diramazione della A14 che collega direttamente Ravenna con Bologna e con gli svincoli autostradali della A1 verso Milano e Firenze e della A22 verso il Brennero. Ad ovest si trova la statale 67 Tosco-Romagnola che collega Ravenna a Forlì principalmente e da lì prosegue verso i centri minori dell'Appennino e verso Firenze. A sud della città, in direzione sud ovest, c'è la superstrada E45 che, passando per Cesena, collega Ravenna con Roma attraversando il valico appenninico del Verghereto.

Infine, in direzione sud, si snoda la statale 16 adriatica che provenendo da Padova e Ferrara a nord, prosegue verso sud in direzione di Rimini (dove si congiunge con la statale 9 Emilia) e di Ancona per arrivare sino a Santa Maria di Leuca;

per quanto riguarda la viabilità secondaria, le strade del contesto urbano possono essere inquadrate in 2 gruppi: la rete urbana e la rete di collegamenti tra le arterie principali, il porto e i centri del litorale. Il sistema viario sopradescritto risulta, in ragione dei consistenti volumi di traffico, assolutamente inadeguato e tale da richiedere opere di miglioramento;

la situazione delle ferrovie, per quanto riguarda il territorio ravennate, non presenta sostanziali vantaggi nei confronti delle comunicazioni su gomma, semmai offre degli svantaggi, soprattutto per le condizioni strutturali obsolete della rete nei collegamenti verso le aree centrali ed occidentali della pianura Padana;

il nodo ferroviario di Ravenna comprende le linee Ferrara-Ravenna-Rimini, Bologna-Castelbolognese-Russi-Ravenna e Faenza-Russi-Ravenna. Il settore merci è dotato di uno scalo in città, di una zona scalo in destra Candiano e di una zona scalo in sinistra Candiano. Il piano infraregionale della provincia di Ravenna, in materia di interventi per lo sviluppo del territorio ravennate come «cerniera tra le direttrici regionali della via Emilia, del collegamento Ravenna-Faenza-Firenze e di quella nazionale ed internazionale adriatica che ha nel porto il suo punto focale», prevede degli adeguamenti, alcuni dei quali sono riportati di seguito:

realizzazione della direttrice adriatica:

raddoppio della linea FS Ravenna-Rimini;

istituzione del servizio ferroviario di tipo metropolitano Ravenna-Cattolica;

completamento dell'itinerario della E55 dall'innesto dell'E45 nella Classicana fino a Mestre;

adeguamento al III CNR della SS16 nel tratto Cesenatico-Ravenna;

integrazione del territorio nel sistema metropolitano policentrico:

raddoppio della linea FS Ravenna-Ferrara;

potenziamento dei collegamenti ferroviari Ravenna-Lugo-Bologna;

trasformazione in sistema aperto del raccordo autostradale A14*bis*;

ristrutturazione del collegamento Ravenna-Forlì;

collegamento della s.s. 67 con la s.s. 309 a Ravenna;

in particolare, per quanto riguarda il collegamento della s.s. 67 con la s.s. 309, è prevista la realizzazione di un sottopasso del canale Candiano. Tale opera, recepita dal PRG '93, è stata inserita nella variante al piano regolatore portuale e prevede non più l'attraversamento zona SAPIR, ma ad ovest dello stabilimento Enichem, andando poi ad intersecare la s.s. 309 in zona Bassette;

per quanto riguarda invece il completamento della circonvallazione interna e il passante ferroviario per i treni merci, verrà realizzato un sovrappasso del canale Candiano in zona ponte mobile; anche in questo caso l'opera è stata recepita dal PRG '93 e inserita nella variante al piano regolatore portuale;

tra le opere di miglioramento della viabilità locale, ma anche di collegamento con le direttrici principali di traffico, va ricordato il progetto per lo sdoppiamento della via Baiona che attualmente serve tutta la zona industriale nord e porto Corsini. Tale sdoppiamento, coadiuvato da alcuni svincoli di raccordo con la s.s. 309, permetterà di collegare tutto il settore nord della zona industriale in maniera molto efficiente ed inoltre consentirà di dimensionare il collegamento con i centri della costa a nord di Marina di Ravenna, anche nell'ottica di un loro possibile sviluppo commerciale e turistico;

*Valutato che:*

le modifiche 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del progetto «Variante al piano regolatore portuale di Ravenna» presentato dall'Autorità portuale di Ravenna,sono ritenute compatibili;

per quanto riguarda la modifica 2 (porto passeggeri di porto Corsini), considerato che lo «scalo marittimo per passeggeri e Ro-Ro», proposto in tale zona, in corso d'istruttoria è già stato efficacemente localizzato, in coerenza con il PRP vigente, in altra zona portuale (largo Trattaroli), la destinazione dell'avamporto di porto Corsini va modificata in «zona ed attracco per servizi amministrativi e militari», così come proposto dal proponente con lettera 22 marzo 2000. Si dovrà quindi quanto prima rideterminare la nuova quota di piano dei fondali dell'avamporto di porto Corsini sulla base di documentata verifica delle effettive necessità di pescaggio dei natanti di servizio cui esso viene destinato. Le previsioni di costruzione di nuove opere di difesa, di costruzione ed adeguamento di tratti di banchine e di costruzione di nuovi edifici nell'area retrostante dovranno essere ridotte alla misura in cui risulteranno analiticamente e puntualmente giustificate in funzione delle necessità tecniche della nuova destinazione funzionale e della diversa prevista profondità dell'avamporto, sulla base di adeguata verifica idraulica/-dimensionale/progettuale, da effettuarsi preventivamente sull'intero insieme dell'ambito portuale di porto Corsini. Qualsiasi futura sistemazione dell'avamporto di porto Corsini, fatti salvi gli interventi finalizzati alla ricomposizione e alla riqualificazione urbana, dovrà essere oggetto di variante al PRP da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il cui studio di impatto ambientale dovrà documentare la motivazione della proposta anche in comparazione con soluzioni alternative e considerare con particolare attenzione le sensibilità del vicino centro abitato, le vulnerabilità idrogeologiche dell'area, le valenze naturalistiche e paesaggistiche delle vicine Pialassa Baiona, Pineta litoranea e fascia costiera in senso lato.

*Quanto alla modifica n. 5* (canale Piombone):

considerate la elevata valenza ambientale che caratterizza la Pialassa (che appartiene all'area protetta del delta del Po) e le notevoli penalizzazioni in termini di estensione ed ambientali dalla stessa subite nel tempo e che l'attuazione piena delle previsioni del vigente PRP potrebbe aggravare, considerata altresì la indeterminatezza che caratterizza taluni elementi progettuali della proposta di variante (elementi le cui caratteristiche possono condizionare gli effetti sull'ambiente), le perplessità sul «gigantismo» di talune ipotesi di piano (profondità e larghezza del canale navigabile, dimensioni dell'argine), nonché la incertezza su alcuni effetti ambientali (stabilità dei versanti del canale, effetti ecologici causati dalla separazione fisica delle masse d'acqua), si ritiene che allo stato attuale non si disponga di tutti gli elementi necessari e convincenti per esprimere un parere di compatibilità ambientale;

l'Autorità portuale dovrà quindi presentare un approfondimento per meglio definire le motivazioni degli interventi di modifica previsti rispetto allo stato attuale dei siti, con riguardo alle funzioni che ivi si prevede di insediare, alle relative previsioni di traffico, ai motivi di preferenza di tale localizzazione in comparazione con altre soluzioni alternative che garantiscano una maggiore salvaguardia ambientale della Pialassa.

Considerato che in conclusione la commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta.

Considerata la nota n. AMB/AMB/4723 della regione Emilia-Romagna del 9 marzo 2000, pervenuta il 17 marzo 2000, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

deve essere specificata la destinazione d'uso del porto passeggeri a porto Corsini, nel senso di consentire l'utilizzo del nuovo bacino alle sole navi da crociera, con esclusione delle navi traghetto e Ro-Ro o comunque destinate al trasporto di merci o rotabili;

il piano particolareggiato che deve dare concreta attuazione alle previsioni relative al porto passeggeri di porto Corsini fatti salvi gli interventi di sistemazione, adeguamento e realizzazione delle banchine nonché l'approfondimento dei fondali per i mezzi militari e di servizio, deve essere sottoposto a verifica di compatibilità ambientale;

deve essere sottoposta a procedura di V.I.A. il progetto di risanamento idraulico-ambientale della Pialassa del Piombone.

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/408/4102/2000 del 22 febbraio 2000, pervenuto in data 2 marzo 2000, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

la Soprintendenza archeologica dell'Emilia-Romagna, trasmetteva il parere con nota prot. n. 12517 del 22 novembre 1999, pervenuta alla scrivente in data 2 dicembre 1999 con prot. n. ST/408/29470.

In merito, la Soprintendenza citata, comunicava che l'unica area che presentava un interesse archeologico, era quella collocata ad est della linea ferroviaria fino all'altezza di via Chiavica Romea a nord e via Zara a sud, «corrispondente alla linea di spiaggia di epoca romana e bizantina, con la necropoli gota che dovrebbe occupare la zona fra il Canale Candiano, via Darsena e via Teodorico». La futura risistemazione della darsena di città, che attualmente è solo presa in considerazione nello studio di impatto ambientale, dovrebbe in futuro concretizzarsi con interventi di risistemazione delle sponde e dragaggio del fondale. Tali interventi, evidenzia la Soprintendenza archeologica, «dovranno essere concordati preventivamente con la Soprintendenza archeologica e dovranno essere eseguiti da personale specializzato».

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, con nota del 14 febbraio 2000, con prot. n. 1976, pervenuta alla scrivente il 16 febbraio 2000, con prot. n. ST/408/3519, trasmetteva il parere favorevole alle opere di progetto con le seguenti prescrizioni:

*a)* «porto Corsini - porto passeggeri. Il porto dovrà prevedere una utenza passeggeri con esclusivo ausilio di navette di collegamento con il centro di

Ravenna, ed al più un limitatissimo numero di pulman». Tale indicazione è necessaria in quanto, anche se tutte le infrastrutture viarie, le strutture di servizio e commerciali vengono demandate ad un successivo studio contenuto nel piano unitario particolareggiato, dovranno essere evitate tutte quelle attività che possono portare ad impatti negativi, alterando l'equilibrio di un area pinetata tutelata con legge n. 1497/1939;

*b)* «Porto turistico di Marina di Ravenna». L'area è caratterizzata da una fascia intermedia, non valorizzata, fra specchio d'acqua ed entroterra. La struttura proposta (nella V.P.R.P.), dovrà vedere la realizzazione di ampie fasce di verde collegate all'acqua, attraverso soluzioni paesaggisticamente lievi (utilizzo di materiali naturali, quali il legno al posto dei tradizionali ed al cls).

*c)* «Pialassa del Piombone». Su tale area l'intervento risulta paesaggisticamente corretto. In relazione alle valutazione inerenti ad alcuni aspetti della tutela dell'avifauna e della fauna ittica presente, si rimanda e codesto Ministero, per le valutazioni di competenza, quanto segnalato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, in merito al proposto sistema di depurare le acque della Pialassa del Piombone, nella parte più pregevole ed ampia.

Al riguardo la Soprintendenza citata, evidenzia:

valutare l'impatto di realizzazione delle bocche a battente sull'ingresso e l'uscita della fauna ittica;

valutare l'eliminazione della pista ciclabile sopra l'argine al fine di non arrecare disturbo alla nidificazione dell'avifauna presente;

costruire l'impianto di fitodepurazione lontano dalla Pialassa;

controllare che tutte le operazioni di dragaggio, non comportino rischi per l'ecosistema, per la presenza di dannose sostanze chimiche, avendo cura di controllare i siti di stoccaggio dei materiali secondo attente modalità.

Preso atto che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata, che di seguito si sintetizzano e di cui si è tenuto conto nell'istruttoria;

1) Comitato di cittadini per lo scalo passeggeri di porto;

2) WWF Italia;

3) Gaetano De Benedittis;

4) Associazione turistica pro porto Corsini;

5) Legambiente - Coordinamento della provincia di Ravenna;

6) Ditta Annese Gennaro & Figli Carpenteria navale.

Le osservazioni propongono le seguenti considerazioni e indicazioni:

*a)* l'aumento del traffico conseguente la localizzazione del porto passeggeri a porto Corsini è incompatibile con la viabilità esistente, e non è possibile né ambientalmente compatibile realizzarne di nuova per l'importanza e il grado di tutela della pineta circostante (oss. 1, 2, 3, 5);

*b)* per il problema traffico e viabilità, occorre stabilire in maniera inderogabile che a porto Corsini sia consentito l'attracco solo di navi passeggeri e da crociera, con esclusione delle navi atte a trasportare autoveicoli, eventualmente precisando o cambiando la destinazione d'uso prevista in variante poiché tra le navi passeggeri sono classificate anche le navi traghetto che trasportano rotabili; mancano comunque garanzie sull'utilizzo futuro di quanto verrà realizzato; (oss. 2);

*c)* in alternativa a porto Corsini lo scalo per le navi passeggeri e da crociera va localizzato in largo Trattaroli, zona consona, con viabilità anche ferroviaria già predisposta e già destinata a funzioni similari, delle quali porto Corsini sarebbe un doppione, per di più di grande impatto ambientale (oss. 1, 2, 5);

*d)* lo scavo dei fondali in avamporto di Porto Corsini a –10,50 interferirebbe con la falda d'acqua dolce, attivando un avanzamento del cuneo salino con conseguente impatto sulla pineta restrostante e un processo di subsidenza (oss. 1, 5);

*e)* deve essere prevista una diversa collocazione dello scalo d'alaggio situato a porto Corsini, nella zona interessata, nella variante in oggetto, dalla nuova destinazione d'uso a Porto Passeggeri (oss. 1, 6);

*f)* in relazione alle modifiche di variante relative alla darsena traghetto ATM, è necessario variare parzialmente il tracciato ed ampliare la via molo S. Filippo (oss. 1, 4);

*g)* va attentamente considerato l'impatto ambientale determinato dalla localizzazione delle casse di colmata necessarie per lo stoccaggio dei sedimenti derivanti dalle previste operazioni di dragaggio (oss. 1, 4);

*h)* in relazione al centro abitato di porto Corsini, si esprime parere contrario: 1) alle scelte di variazione dei profili d'acqua; 2) all'inserimento di porzioni per centro abitato all'interno del perimetro del PRP; 3) alla variazione della via molo S. Filippo (oss. 1);

*i)* per il previsto adeguamento di via Baiona, in fregio alla pineta di alto valore ambientale, è opportuna una mitigazione paesaggistica, tramite arginature e schermi arborei (oss. 5);

*l)* le strutture portuali previste in corrispondenza dell'innesto del canale Baiona sul Canale Candiano vanno ridotte se non eliminate (oss. 5);

*m)* le strutture portuali previste nella Pialassa del Piombone sono da considerarsi eccessive e vanno drasticamente ridotte per permettere la realizzazione del progetto di recupero ambientale della Pialassa stessa (oss. 5);

ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dei lavori di variante al piano regolatore portuale (PRP) da realizzarsi in comune di Ravenna presentata dall'autorità portuale di Ravenna a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

*a) porto turistico di Marina di Ravenna* (mod. n. 1):

la variante dovrà prevedere un itinerario di accesso al porto stesso coerente con gli adeguamenti dei tracciati indicati dal comune di Ravenna nei propri strumenti urbanistici.

Si richiede inoltre che il piano unitario attuativo, richiesto dalla variante di Piano, preveda che l'affaccio a mare della località marina di Ravenna, nell'ambito dello sviluppo del porto turistico, sia progettato in modo da garantire almeno il 50% di visuali libere e una dotazione di aree a verde non inferiore a quella attualmente esistente. Andrà anche assicurata l'adozione di tutti i dispositivi atti a ridurre il carico inquinante generato (in particolare impianti di depurazione, impianti e servizi per la raccolta ed il recupero differenziato di oli esausti, nafte e rifiuti in genere prodotti dalle imbarcazioni) e a massimizzare il ricambio della acque all'interno del porto;

*b) darsena traghetto ATM* (mod. n. 3):

la variante, riconsiderando anche la nuova destinazione d'uso di porto Corsini, dovrà ridurre o modificare l'estensione dell'intervento onde evitare al massimo l'abbattimento di edifici residenziali e la diminuzione delle relative superfici di pertinenza;

*c) infrastrutture viarie e ferroviarie* (mod. n. 8):

la variante dovrà prescrivere che tutte le previste opere fisse di viabilità, carrabili ferroviarie o ciclopedonali, a scavalco aereo del canale e a servizio della darsena di città e/o dell'ambito effettivamente portuale, non costituiscano ostacolo per alcun tipo di navigazione passeggeri fino alla testa della darsena di città, salvaguardando quindi in ciascuna di esse un franco fisso adeguato oppure adottando dispositivi mobili; analoga disposizione dovrà garantire che l'estradosso di eventuali opere di viabilità sotterranee salvaguardi le possibili future necessità di approfondimento del canale per lo stesso scopo.

Le strade e le linee ferroviarie dell'area portuale, o comunque a servizio della stessa, che vengono a trovarsi in fregio ad aree di valenza ambientale (pinete, Pialasse, fasce costiere, ...) dovranno essere affiancate da una fascia verde a filtro (arborea ed arbustiva) di adeguata profondità;

*d) cantierizzazione:*

la fase di cantierizzazione e quella di dragaggio e smaltimento dei materiali provenienti da quest'ultima attività costituiscono un problema ambientale comune a tutti gli interventi previsti. Andrà pertanto predisposto, contestualmente al piano particolareggiato con il quale si dovrà dare attuazione alla variante, un piano di cantierizzazione volto a limitare le immissioni in mare di reflui liquidi e solidi nonché la emissione di rumore e polveri ed ad ottimizzare i traffici di mezzi pesanti e di cantiere.

Per quanto riguarda i dragaggi dovrà essere acquisita, preliminarmente all'avvio della fase di cantiere, la necessaria autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente (servizio ARS) e dovrà essere previsto il riutilizzo del materiale dragato nella misura più consistente possibile, tenuto conto delle caratteristiche del materiale stesso, a fini del ripascimento del litorale e del riempimento ed arginatura nelle opere previste dalla variante.

Ai fini della valutazione degli effetti ambientali conseguenti alla fase di cantiere, andrà definito e realizzato dall'autorità portuale, d'intesa con l'ARPA, un piano di monitoraggio, che ove possibile integri quelli eventualmente già in essere e che consenta di intervenire, in caso di alterazioni significative, sulle modalità attraverso cui le opere vengono realizzate.

Tale approfondimento dovrà contenere anche un progetto di risanamento ambientale che evidenzi: *a)* gli elementi progettuali che caratterizzano l'intervento con particolare riferimento alle modalità di realizzazione della nuova configurazione del canale circondariale (considerando in proposito anche la possibilità e l'opportunità di mantenere la continuità dello stesso nel suo attuale tracciato), alle caratteristiche delle opere e dei dispositivi finalizzati per garantire la circolazione delle masse d'acqua e del relativo sistema di gestione, all'insieme degli interventi finalizzati alla riduzione dei carichi inquinanti nella Pialassa e al dimensionamento, posizionamento ed efficacia dell'impianto di fitodepurazione; *b)* i bilanci ambientali dell'intervento;

*e)* dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dalla regione Emilia-Romagna e dal Ministero per i beni e le attività culturali riportate integralmente nelle premesse;

*f)* la verifica di ottemperanza sarà svolta, prima dell'inizio lavori, dal Ministero dell'ambiente;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato all'autorità portuale di Ravenna, al Ministero lavori pubblici - Direzione generale opere marittime, Ministero dei trasporti - Direzione demanio porti, comune di Ravenna ed alla regione Emilia-Romagna, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 6 novembre 2000

*Il Ministro dell'ambiente*
BORDON

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
MELANDRI

**00A15190**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Madia Diana.** (Deliberazione n. 100/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, che modifica la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1996, già modificata ed integrata dalla delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, comma 3, lettera *a)* del trattato;

Vista la decisione della Commissione europea in data 12 luglio 2000, comunicata con nota n. SG(2000) D/105754 del 2 agosto 2000, concernente la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 54/2000 del 25 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, con la quale è stato approvato il contratto di programma, con il relativo piano progettuale, da stipularsi con il Consorzio di PMI Madia Diana, per la realizzazione di un microdistretto agroalimentare da realizzarsi all'interno dello stabilimento ex Alco Palmera e nell'area ASI circostante (comune di Modugno - Bari) con investimenti previsti per lire 95.258 milioni (meuro 49,20), oneri a carico dello Stato per lire 62.352,919 milioni (meuro 32,20) e un'occupazione, a regime, pari a duecentottantadue unità, la cui operatività è stata subordinata agli esiti dell'istruttoria in corso presso la Commissione dell'Unione europea sulla proroga del regime di aiuto della legge n. 488/1992 esteso alla programmazione negoziata;

Considerato che la sopracitata decisione della Commissione dell'Unione europea prevede che, per poter essere ammessi agli aiuti disposti dal regime di cui alla legge n. 488/1992, le domande di agevolazione debbano essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento;

Vista la nota n. 0031467 del 3 agosto 2000 con la quale il competente servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha fatto presente che il Consorzio Madia Diana in data 19 luglio 2000 ha confermato il proprio interesse ad accedere alla contrattazione programmata;

Ritenuto necessario, anche al fine di una maggiore chiarezza nella lettura del disposto deliberativo, procedere all'approvazione *ex novo* del suddetto contratto di programma;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma, con il piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 9 — tra il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Madia Diana, per la realizzazione nel comune di Modugno (Bari) area stabi-

limento ex Alco Palmera e limitrofa, area ricompresa nell'obiettivo 1, di un microdistretto alimentare, con un investimento complessivo ammesso di lire 95.258 milioni (49,20 meuro). Il piano progettuale prevede la realizzazione di n. 11 iniziative.

2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. + 15% E.S.L.

3. Verranno ammessi agli aiuti unicamente gli investimenti la cui realizzazione sarà iniziata successivamente alla data della domanda di aiuto e comunque successiva alla decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 riguardante la citata autorizzazione alla proroga del regime di aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006.

4. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in lire 62.352,919 milioni (32,20 meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in quattro annualità a decorrere dal 2000 e sarà pari a lire 18.296,853 milioni (9,45 meuro) per ciascuno dei primi tre anni ed a lire 7.462,360 milioni (3,85 meuro) per il 2003.

5. La concessione delle agevolazioni è condizionata all'impegno che in ciascuna delle iniziative finanziate una quota di almeno il 40% degli addetti sia costituito da lavoratori in CIGS ex Alco Palmera.

6. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti saranno comunicate al Comitato interministeriale per la programmazione economica e non potranno comunque comportare aumento degli oneri a carico dello Stato.

7. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

8. Le iniziative dovranno realizzare un'occupazione, a regime, non inferiore a 282 addetti.

9. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con il Consorzio Madia Diana, il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuattive nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea. Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria del Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

La presente delibera sostituisce integralmente la precedente n. 54/2000 del 25 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 2000*
*Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 75*

**00A15035**

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

**Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 1999.** (Deliberazione n. 115/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS al CIPE;

Vista la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 1999, trasmessa dal Ministro degli affari esteri con nota n. 33181 del 29 settembre 2000, concernente fra l'altro: la situazione internazionale e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia nel 1999; la cooperazione multilaterale, bilaterale e decentrata; le politiche settoriali; le organizzazioni governative e le attività umanitarie di emergenza; la partecipazione finanziaria e il ruolo dell'Italia nell'attività delle banche e dei fondi di sviluppo multilaterali;

Ritenuto di condividere gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia, che si inseriscono nell'ambito della strategia per il XXI secolo delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 1999;

Delibera:

È approvata la relazione annuale indicata in premessa, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 1999.

Roma, 2 novembre 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

**00A15033**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2000.

**Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano, attuato mediante cessione del ramo d'azienda, da Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. ad Arca vita S.p.a.** (Provvedimento n. 1747).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, commi 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale del 28 agosto 1991, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Sicilia n. 169, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Arca vita S.p.a., con sede in Verona, via S. Marco n. 48, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione della Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. e della Arca vita S.p.a., rispettivamente in data 23 marzo 2000 e 26 gennaio 2000 concernenti il trasferimento da Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. ad Arca vita S.p.a., attuato mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I, III e V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, stipulati dall'impresa cedente nel periodo compreso fra il 30 ottobre 1991 ed il 31 dicembre 1999 tramite gli sportelli della Cassa di risparmio di Vignola;

Visto il contratto preliminare regolante il predetto trasferimento di portafoglio, sottoscritto fra le citate società in data 11 aprile 2000;

Vista l'istanza del 15 maggio 2000 con la quale è stata richiesta l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento di portafoglio;

Accertato che la società cessionaria è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 novembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. ad Arca vita S.p.a., attuato mediante cessione di ramo d'azienda, del portafoglio dei contratti compresi nei rami I, III e V di cui all'allegato *I* - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, stipulati dall'impresa cedente nel periodo compreso fra il 30 ottobre 1991 ed il 31 dicembre 1999 tramite gli sportelli della Cassa di risparmio di Vignola.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal 31 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A15191**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 6 dicembre 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8828 |
| Yen giapponese | 97,76 |
| Dracma greca | 340,60 |
| Corona danese | 7,4542 |
| Lira Sterlina | 0,61520 |
| Corona svedese | 8,5660 |
| Franco svizzero | 1,5116 |
| Corona islandese | 76,72 |
| Corona norvegese | 8,0655 |
| Lev bulgaro | 1,9518 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona ceca | 34,863 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 265,05 |
| Litas lituano | 3,5325 |
| Lat lettone | 0,5531 |
| Lira maltese | 0,4008 |
| Zloty polacco | 3,8937 |
| Leu romeno | 22442 |
| Tallero sloveno | 212,4184 |
| Corona slovacca | 43,466 |
| Lira turca | 600467 |
| Dollaro australiano | 1,6182 |
| Dollaro canadese | 1,3621 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,8842 |
| Dollaro neozelandese | 2,0742 |
| Dollaro di Singapore | 1,5387 |
| Won sudcoreano | 1058,92 |
| Rand sudafricano | 6,7225 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A15400**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Comunicato relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zomig»

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/691/2000 del 23 marzo 2000». Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zomig», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2000, alla pag. 35, alla voce confezioni, in luogo di:

«6 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345024/M;
6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore; A.I.C. n. 033345036/M;
12 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345048/M;
18 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345051/M;
3 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345063/M;
6 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345075/M;
6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore; A.I.C. n. 033345087/M;
12 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345099/M;
18 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345101/M».

Leggasi:

«6 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345024/M;
6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore; A.I.C. n. 033345036/M;
12 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345048/M;
18 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345051/M;
3 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345063/M;
6 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345075/M;
6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore; A.I.C. n. 033345087/M;
12 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345099/M;
18 compresse film rivestite 5 mg; A.I.C. n. 033345101/M;
3 compresse film rivestite 2,5 mg; A.I.C. n. 033345012/M».

**00A15039**

## COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

### Variante al piano regolatore generale

LA GIUNTA COMUNALE

*(Omissis).*

Delibera:

*a)* di approvare la variante al Piano regolatore generale del comune di Isola della Scala (Verona), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del comitato tecnico regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da: individuazione fascia di rispetto cimiteriale - tavola n. 2 - Stato di progetto - scala 1:500;

*b)* di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della regione in base al disposto della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

Allegato alla D.R.G. n. 2831 dell'8 settembre 2000 parere del comitato tecnico regionale (arg. n. 98) del 19 luglio 2000.

*... omissis ...*

è del parere che la variante ai sensi della legge n. 1/1978 sia meritevole di approvazione e come composta da:

individuazione fascia di rispetto cimiteriale - tavola n. 2 - Stato di progetto-scala 1:500.

**00A15041**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651286/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77